

COMUNE DI ROTELLA
Prov.ASCOLI PICENO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
UFFICIO ANAGRAFE

N.33 | OGGETTO: ACCERTAMENTO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI
31-12-16 | DI SEGRETERIA TERZO TRIMESTRE 2016.
|

L'anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di dicembre.

ESECUTIVA ai sensi dell'art.6 comma 11 Legge n.127/97;
li.....

Viste il D. L.gvo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di
contabilità ;

Visto il Regolamento comunale per l'organizzazione degli Uffici e
dei Servizi;

PREMESSO che:

per effetto dell'art.10 del D.L. n.90 del 24/06/2014, convertito in L.114/2014 recante: "Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria:

L'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia. *Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento. L'art. 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto;*

All'articolo 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare" sono sostituite dalle seguenti "roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica";

come stabilito al comma 2-ter le norme di cui all'articolo 10 non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto;

DATO ATTO che:

- sino al 24/06/14 occorre quindi procedere alla liquidazione e ripartizione dei proventi di segreteria per i contratti rogati dal Segretario Comunale in esecuzione della previgente normativa e quindi
 - A. al Fondo di cui all'art. 42 della Legge n. 604/62 e ss. Mm. i. 10%;
 - B. al Comune 90%;
 - C. al Segretario Comunale 75% della quota spettante al Comune (pari al 67,50 % sul totale) attinente ai soli diritti di cui ai numeri 1/2/3/4/5 della tabella D allegata alla premessa Legge n. 604/62, comunemente definiti diritto di rogito e con il limite fino ad un massimo di 1/3 dello stipendio in godimento;
- dal 25.06.2014 occorre procedere all'accertamento, ripartizione e liquidazione dei proventi relativi al mese precedente unicamente tra il Comune ed il Segretario Comunale, per gli atti da quest'ultimo rogati di cui ai numeri 1,2,3,4,5 e della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604; i proventi relativi a questi ultimi vanno interamente versati al segretario nei limiti del 1/5 dello stipendio complessivo in godimento e quindi:
 - A. Diritti di segreteria ad esclusione dei diritti di rogito: integralmente al Comune
 - B. Diritti di rogito: integralmente al Segretario (Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale) nei limiti del 1/5 dello stipendio complessivo annuo in godimento.

VISTO il D.L. 24/06/2014 n. 90 in vigore dal 25/06/2014, convertito con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114;

PRESO ATTO che:

- i diritti di segreteria inseriti nella presente determina riguardano il III trimestre anno 2016;

- per i contratti rogati dal Segretario dal 25.06.2014, la quota deve comunque essere contenuta entro la misura di 1/5 dello stipendio attribuito;
- nel caso di attività rogatoria esercitata in Comuni in convenzione è indispensabile, al fine di verificare il rispetto del limite di cui sopra (1/5 stipendio di godimento) che, in ogni provvedimento di liquidazione si dia conto di tale verifica e si attesti il rispetto di detto limite.

VERIFICATO e constatato che questo Ente, nel III trimestre 2016, ha introitato nelle casse comunali somme per diritti di segreteria pari ad € 13,00:

Diritti di segreteria generici: €. 13,00

Dato atto inoltre che al Segretario Comunale spettano diritti di rogito su contratti di compravendita rogati nel trimestre;

RITENUTO di dover effettuare il riparto dei diritti di segreteria nel rispetto delle quote percentuali di rispettiva competenza;

VISTO il D. lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il Decreto Sindacale prot. 1400 del 31.05.2014 con il quale il sottoscritto, ai sensi della normativa vigente in materia, è stato nominato Responsabile dell’Area Amministrativa;

DETERMINA

1. Di prendere atto che nel 3° trimestre Anno 2016 risulta incassata la somma di € 13,00 per diritti di segreteria generici;
2. di prendere atto che al segretario comunale non spettano diritti di rogito in quanto nel trimestre non sono stati rogati atti;
3. Di liquidare al Segretario Comunale rogante la somma di € 00, corrispondente al totale della quota dei diritti di rogito per atti di cui ai numeri 1-2-3-4-5 della tabella D allegata alla legge 8.6.1962, n. 604, oltre CPDEL (23,80) ed IRAP (8,5%), previa verifica che l’importo rientra nei limiti del quinto della retribuzione alla stessa spettante nell’anno di riferimento;
4. Di dare atto che la spesa di € 00 trova imputazione al Cap. 76 del bilancio anno 2016.

MALAVOLTA FRANCESCA

.....

=====

Copia della presente determinazione, esecutiva a norma di legge, viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi dal 08-05-20 e vi rimarrà fino al 23-05-20

Rotella, li 08-05-20

IL MESSO COMUNALE
Fazzini Ramona

=====

A norma dell'articolo 8 della legge n.241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Istruttore Direttivo dell'Ufficio proponente.

=====

La presente determinazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rotella li, 08-05-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....